Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo e che, concedendo un contingente tariffario, è necessario in particolare evitare il rischio di spostamenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che, in particolare, è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento al dazio della tariffa doganale comune nonché del grado di riduzione dei dazi doganali attuata tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenendo conto di quanto precede, si può ritenere opportuna la concessione, per le polveri di ferro o di acciaio gregge, di un contingente tariffario di 11.000 tonnellate al dazio del 4 % ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 4 % è concesso alla Repubblica federale di Germania per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione, sul suo territorio, di polveri di ferro o di acciaio gregge di cui alla voce ex 73.05 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 11.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per le polveri di ferro o di acciaio della voce 73.05 A

(66/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 20 maggio 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 2.000 tonnellate al dazio del 2,9 % per le polveri di ferro o di acciaio di cui alla voce 73.05 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1º gennaio 1961, le polveri di ferro o di acciaio erano importate dal Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio,

mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'8 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (1° trimestre)
Consumo	1.570	1.010	1.135	1.750	1.495	2.075	
Importazioni :							
— da paesi terzi	1.528	937	1.245	1.664	1.327	1.635	725
— dagli altri Stati membri	125	187	318	241	381	523	172
di cui: Repubblica federale di Germania	103	165	287	198	379	467	162
Esportazioni	84	115	428	156	212	81	23

Considerando che il Regno dei Paesi Bassi non produce polveri di ferro o di acciaio e che la produzione degli altri Stati membri non è sufficiente a coprire il suo fabbisogno ;

Considerando che, in base ai dati statistici degli ultimi anni, le importazioni nel Regno dei Paesi Bassi di polveri di ferro o di acciaio in provenienza da paesi terzi rappresentano in media circa l'80 % delle importazioni totali di detti prodotti ; che di conseguenza l'approvvigionamento del Regno dei Paesi Bassi dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni da paesi terzi ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dell'articolo 25 del Trattato, che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto, dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ; che per quanto riguarda in particolare lo Stato membro richiedente, gli inconvenienti cui occorre rimediare devono essere valutati non sulla base dell'aumento dei propri dazi doganali bensì in funzione delle conseguenze di tale aumento ;

Considerando che, per le polveri di ferro o di acciaio, la domanda del Regno dei Paesi Bassi si riferisce essenzialmente a polveri di qualità particolari destinate alla copertura di bacchette per saldatura e la cui incidenza al livello dei prezzi dei prodotti finiti è tutt'altro che trascurabile ; che, sebbene la produzione comunitaria sia qualitativamente insufficiente, essa è pur sempre in grado di coprire in certa misura il fabbisogno del Regno dei Paesi Bassi;

Considerando pertanto che gli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente per le polveri in questione non appaiono gravi ; che, tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, tali inconvenienti sembrano tuttavia giustificare una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che, in virtù di quanto precede, l'aumento generale delle importazioni osservato dal 1962 si è particolarmente rafforzato nel 1965, anno in cui si è riscontrato un aumento di 450 tonnellate rispetto all'anno precedente ; che i dati relativi al primo trimestre 1966 indicano il proseguimento di questa tendenza, anche se si tiene conto di fluttuazioni trimestrali di 300 tonnellate ; che, pertanto, è lecito valutare a circa 2.500 tonnellate le importazioni totali per il 1966 e a 3.000 tonnellate quelle del 1967 ;

Considerando che le esportazioni sono assai irregolari e che nel 1965 e durante il primo trimestre del 1966 hanno registrato un netto rallentamento rispetto agli anni precedenti, per cui è possibile valutare, con un buon grado di approssimazione, dopo aver detratto le esportazioni prevedibili, che il fabbisogno dei Paesi Bassi si aggirerà nel 1967 intorno alle 2.800 tonnellate ; che le importazioni dagli altri Stati membri segnano un rilevante aumento nel 1964 rispetto al 1963 e agli anni precedenti, aumento accentuatosi nel 1965 e durante il primo trimestre 1966, lasciando precedere per il 1967 un livello di 700 tonnellate circa ; che, in tali condizioni, anche se la produzione della Comunità sembra destinata a svilupparsi ulteriormente, il volume contingentale di 2.000 tonnellate richiesto dai Paesi Bassi lascia un margine sufficiente per le

importazioni dagli altri Stati membri ; che la concessione di un contingente tariffario di 2.000 tonnellate sembra adeguata ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo e che, concedendo un contingente tariffario, è necessario, in particolare, evitare il rischio di spostamenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che, in particolare, è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento al dazio della tariffa doganale comune, nonché del grado di riduzione dei dazi doganali tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenendo conto di quanto precede nonché della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie di base nella Comunità, si può ritenere opportuna la concessione di un contingente tariffario per le polveri di ferro o di acciaio, nei limiti di un quantitativo di 2.000 tonnellate al dazio del 3,2 % ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 3,2 % è concesso al Regno dei Paesi Bassi per le sue importazioni dei paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di polveri di ferro o di acciaio, di cui alla voce 73.05 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 2.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le polveri di ferro o di acciaio della voce 73.05 A

(66/648/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 13 giugno 1966 con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 1.100 tonnellate al dazio del 2,9 % per le polveri di ferro o di acciaio, di cui alla voce 73.05 A della tariffa doganale comune, voce compresa nel-